

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE di PROMOZIONE SOCIALE "MO.C.BRICKS - Modena Collectors of Bricks."

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Ai sensi della Legge n° 383 del 7/12/2000, nonché del D.L. n° 460/97 é costituita una associazione culturale di promozione sociale denominata "MO.C.BRICKS - Modena Collectors of Bricks".

Art. 2

L'associazione "MO.C.BRICKS - Modena Collectors of Bricks " ha sede legale a Modena in Corso Canalgrande n° 79 e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di soggetti terzi senza alcuna finalità di lucro.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove ed eventuali trasferimenti di sede nell'ambito dello stesso territorio comunale potranno avvenire in forza di semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza richiedere modifiche al presente statuto.

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

TITOLO II Scopo ed oggetto

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro e scopo della stessa è promuovere la passione per le costruzioni coi mattoncini, ed altro, incoraggiando e favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra tutti gli appassionati e ciò anche per mezzo di risorse on line, organizzazione di eventi, utilizzo di mass media, etc..

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le altre associazioni operanti nella medesima direzione, nonché collaborare con enti pubblici e privati. Sarà inoltre possibile promuovere e/o organizzare iniziative volte alla raccolta di risorse finanziarie da destinarsi esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale e pure dare vita ad attività commerciali e produttive accessorie sempre ai fini istituzionali.

In casi di particolare necessità, l'Associazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e ciò anche mediante il ricorso ai propri associati.

Art. 5

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi la passione per le costruzioni con i mattoncini e la realizzazione degli scopi sociali viene perseguita attraverso attività quali:

- supporto e coordinamento dei soci per la realizzazione di eventi, sia a livello locale che nazionale, nonché alla partecipazione di manifestazioni internazionali;
- produzione di materiali informativi, quali, a mero titolo esemplificativo, articoli, fanzine, opuscoli, siti internet;
- conclusione di accordi e/o collaborazioni con il gruppo LEGO® e terzi, al fine di ottenere vantaggi per i soci;
- rappresentanza, sia a livello regionale che nazionale, dei propri associati.

Art. 6

Possono essere soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperino concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscano dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'associazione stessa.

Art. 7

I soci si suddividono in quattro (4) categorie:

- soci fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo
- soci ordinari: coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell'associazione, condividendone le finalità ed operando per il perseguimento delle stesse;
- soci onorari: persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Detti soci vengono nominati dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsivoglia forma di contributo, godendo al contempo di pari diritti rispetto agli altri soci;
- soci junior: persone di età inferiore a diciotto anni; al compimento della maggiore età diventano automaticamente soci ordinari.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote, pari ad euro 20,00 per l'anno 2017, vengono

stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di:

- essere tenuti a conoscenza di tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione per mezzo di comunicazioni diffuse sul sito web e/o altri canali mediatici, sul forum o tramite newsletters divulgate dall'Associazione;
- accedere ad i servizi offerti dall'Associazione;
- proporre progetti ed iniziative al consiglio direttivo;
- accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il costo delle copie e della eventuale spedizione sarà a carico del richiedente.

I soci dal canto loro hanno l'obbligo di rispettare tutte le norme contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti che potranno essere redatti e nelle delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di versare le quote associative annuali, di coerenza rispetto agli obiettivi dell'Associazione e di adoperarsi attivamente nello svolgimento delle attività sociali.

Art. 9

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.

Art. 10

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 11

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 12

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- d) che abbia posto in essere comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o atti a screditarne l'immagine.

Art. 13

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 14

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III Organi sociali

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei probiviri (nel caso in cui l'istituzione dello stesso venga deliberata dall'Assemblea).

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale, convoca e presiede assemblea ordinaria e straordinaria, nonché il consiglio direttivo. Nomina e revoca altresì il vicepresidente. Ha pure l'autorizzazione a riscuotere pagamenti di qualsivoglia genere e natura, rilasciandone quietanza, di nominare avvocati e/o procuratori nelle liti riguardanti l'associazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri e soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può anche adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del consiglio direttivo.

Il segretario viene nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti ed è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del consiglio e dell'assemblea.

Il tesoriere viene eletto tra i membri del consiglio, rende conto del proprio operato a quest'ultimo, e ha il compito della gestione economica dell'associazione, curandone le registrazioni contabili, predisponendo la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio. Relaziona altresì sulla situazione economica dell'associazione e, con delega del consiglio, cura la gestione degli incassi e dei pagamenti.

Art. 16

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- d) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- e) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 17

Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente. Qualora entrambi non possano intervenire, verrà presieduta da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 18

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci fondatori, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima, quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 19

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o ad un direttore.

Art. 20

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;

- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 21

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 22

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità di quest'ultimo. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 23

Qualora ne verrà ravvisata l'opportunità, l'assemblea procederà alla nomina del collegio dei probiviri. Questa, nell'eventualità venga istituito, si compone di tre membri i quali provvedono alla nomina del Presidente assistito da un segretario scelto nell'ambito del collegio. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le delibere del collegio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Il collegio dei probiviri si riunisce presso la sede dell'associazione o altrove. Spetta al collegio dei probiviri dirimere le controversie che possono sorgere in seno all'associazione, ne riferisce al consiglio direttivo; deve sempre essere ascoltato, ma i suoi pareri non sono vincolanti per il consiglio.

TITOLO IV Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 24

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati;
- b) dai contributi di organizzazioni regionali, nazionali, internazionali, dello Stato, enti, istituzioni pubbliche e private;
- c) dai contributi di privati, degli associati, di enti pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rendite dell'eventuale patrimonio mobiliare o immobiliare;
- f) dall'eventuale complesso dei beni mobili ed immobili;
- g) dai proventi delle attività sociali.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 25

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS .

Art. 26

I soci sono obbligati a rimettere al consiglio direttivo tutte le controversie che insorgessero sull'applicazione interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Norma finale

Art. 27

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non espressamente previsto si dovrà fare riferimento alle disposizioni legislative attualmente vigenti in

materia e, in particolare, al Codice Civile, alla Legge n. 383/2000 ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni.

Modena, lì 16 Marzo 2017